

La voce del Re. I Discorsi della Corona e l'evoluzione parlamentare nel Ventennio fascista

CRISTINA BON

1. *Fra Re e Parlamento: alla ricerca di un punto di contatto*

È singolare che a più di sessant'anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale sia ancora oggi impossibile valutare con esattezza la natura dei rapporti fra Corona e Fascismo. Eppure, si tratta di un tema tutt'altro che secondario in relazione alla portata storica del movimento fascista per le sorti interne ed internazionali dell'Italia. Né si sottovaluti il fatto che un approfondimento di questo tipo rappresenterebbe oggi un anello essenziale a completare quelle indagini, già in buona parte condotte, sul ruolo della Corona rispetto agli organi di Governo e al Parlamento in periodo liberale.

Allo stato attuale la storia istituzionale della monarchia italiana si arresta in fondo al primo novembre del 1922. A partire da questa data, infatti, le ripercussioni sulla Corona delle trasformazioni istituzionali dovute all'insediamento del governo Mussolini risultano principalmente offuscate dalla scarsità di fonti documentarie atte a rico-

struire i rapporti di potere ai massimi vertici dello Stato; fatto che già di per sé rende assai complesso lo studio del grado di continuità dell'azione regia rispetto al periodo 1848-1922¹.

Se, a livello superficiale, il momento di avvio dell'esperienza di potere fascista è generalmente noto, appena si tenti di penetrare la cortina delle conoscenze sommarie la trama si infittisce e gli interrogativi si addensano sull'entità della responsabilità regia nell'economia del Regime. Si tratta di quesiti destinati a ripresentarsi in tutti i momenti significativi dell'evoluzione dello Stato fascista, dall'istituzione del Gran Consiglio e della Milizia Volontaria Nazionale, alla legge sulle attribuzioni del Primo Ministro Capo del Governo, alla riforma della rappresentanza politica del 1928. Fino ad arrivare al fatidico 1939 e all'apertura della prima vera legislatura totalitaria².

Impossibile rendere conto in poche pagine di tutti i rilevanti cambiamenti che hanno costellato la lunga esperienza del

governo mussoliniano. Si tenterà pertanto un approccio inedito partendo da un momento molto particolare ma al tempo stesso fortemente radicato nella tradizione istituzionale del Regno d'Italia: la seduta inaugurale di legislatura. Periodico rinnovamento del legame fra Casa Savoia, Statuto e istituzioni costituzionali, la Seduta Reale si presenta appunto come un passaggio imprescindibile per l'avvio dei lavori parlamentari e verrà pertanto rigorosamente mantenuta dal 1924 al 1939.

Questa sorta di omaggio esplicito alla figura del monarca da parte del Fascismo, non esclude però, di per sé, la possibilità di un costante tentativo di manipolazione. A partire dall'individuazione delle discontinuità principali occorre a questa cerimonia solenne nell'arco di un ventennio, sarà così possibile tirare le prime fila di una complessa questione: quella del ruolo e dell'azione istituzionale della Corona all'interno della distribuzione di potere ordita dal Regime. La seduta reale non va infatti considerata un'occasione di vuota formalità istituzionale e in periodo fascista i suoi significati e le sue implicazioni assumono una importanza ben maggiore di quel che si potrebbe ritenere.

Non sarà pertanto irrilevante notare che nemmeno la riforma del gennaio del '39 – il cui sistema corporativo rese palesemente inutile la scansione in sessioni legislative dei lavori parlamentari – riuscì a negare al Re la possibilità di sedere in Parlamento e di sancire personalmente l'avvio del nuovo esperimento parlamentare della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Così, per la decima volta dall'ascesa al trono, il 29 marzo Vittorio Emanuele III, Re d'Italia ed Imperatore di Etiopia, procedette alla solenne inaugurazione di legislatura.

L'evento era stato d'altra parte atteso con grande trepidazione dalla stampa di regime, la quale già da tempo inneggiava al nuovo istituto parlamentare.

Basti ricordare come il 9 ottobre 1938, due giorni dopo l'approvazione del disegno di legge sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni da parte del Gran Consiglio, «Il Messaggero» già pubblicasse in prima pagina, accanto alla notizia dell'Udienza concessa dal Re ai membri della Commissione inglese del Comitato italo-britannico per le tombe di guerra, un commento politico-istituzionale sulla formazione della "Nuova Camera". L'aspetto più interessante di questo pezzo giornalistico consiste nell'assoluta leggerezza con cui l'autore pretende di risolvere uno dei problemi più ostici dell'intero processo di elaborazione costituzionale da poco concluso:

La nuova Camera costituirà, insieme col Senato, la fonte di produzione del diritto nell'unità legislativa dello Stato, risultando tuttavia ben chiaro che l'iniziativa di legiferare resta, con la collaborazione delle Camere, al potere di governo. [De Marsanich, *La Nuova Camera*, pp. 1-2]

Ciò che non si può fare a meno di notare – e la cosa è forse ancor più accentuata dalla collocazione dell'articolo, esattamente adiacente ad una fotografia in taglio basso raffigurante Vittorio Emanuele III circondato dalla delegazione britannica – è l'assoluta noncuranza con la quale il giornalista espunge dal diritto costituzionale sabaudo il potere di iniziativa legislativa del Re. Oppure no. Potrebbe infatti darsi che l'abilità del compilatore de «Il Messaggero» sia in questo caso un'altra, e cioè quella di giocare abilmente su una delle mille ambiguità dello Stato monarchico nel ventennio fascista: su quella determinazione, cioè,

con cui fino alla XXX legislatura del Regno, Vittorio Emanuele III continuerà a riferirsi alla compagine ministeriale fascista come al «mio governo»³. In tal caso il governo di cui ci parlerebbe Augusto De Marsanich nell'ottobre 1938 sarebbe prima di tutto «il governo del Re»: di quel Capo dello Stato, dunque, al quale era statutariamente riconosciuta l'iniziativa di legge.

Passa meno di un anno e accanto alla celebrazione delle conquiste fasciste in campo politico-istituzionale la stampa non può esimersi dall'inneggiare alla seduta reale di fronte alle Camere riunite, se non altro per rafforzare la tesi di un Fascismo perfettamente integrato nel sistema monarchico-costituzionale ad esso pre-esistente. Il «Messaggero» arriva così addirittura a pubblicare non già il resoconto della seduta inaugurale della trentesima legislatura, bensì la cronaca di una inaugurazione ancora a venire. I particolari sono impressionanti: l'articolo descrive minuziosamente il cerimoniale previsto; dalla ricchezza degli allestimenti – curati personalmente dal presidente della Camera Costanzo Ciano – alla presenza di tutti e sette i principi reali, sottolineata con forza (Anonimo, *Fastoso rito inaugurale della XXX Legislatura*, in «Il Messaggero», n. 36 (LXI), mercoledì 22 marzo 1939, p.2)⁴.

Ma è un'altra la cronaca di quel giovedì di fine marzo utile ad offrire gli spunti necessari per passare immediatamente dall'analisi delle coordinate formali del cerimoniale di rito alla riforma costituzionale operata dal "genio" mussoliniano. Per evidenziare il ruolo istituzionale della Monarchia in stretto rapporto con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni si può cioè provare a partire dal resoconto incluso nelle

memorie dell'ex ministro ed ex presidente del Senato fascista Luigi Federzoni.

Si possono a questo punto richiamare alla mente le coordinate spazio-temporali della vicenda: la mattina del 23 marzo 1939, in occasione dell'apertura della XXX Legislatura del Regno, Vittorio Emanuele III viene accolto nell'aula di Palazzo Montecitorio da un'Assemblea plenaria singolarmente "ostile". Lo ricorda per l'appunto Federzoni che, forse ancora scottato dal congedo forzato dalla terza carica più importante dello Stato⁵, nelle sue memorie non manca di sottolineare gli aspetti formali più irriverenti verso la Corona, istituzione che, a quel punto dell'evoluzione del Regime, Mussolini avrebbe addirittura voluto "demolire":

Episodio saliente di quel piano di demolizione fu la seduta inaugurale della Camera dei fasci e delle corporazioni. Uno dei motivi per i quali questa fu creata, sulla base dell'indefinibile permutazione dei suoi componenti, fu senza dubbio il proposito di sopprimere le legislature come periodi di durata fissa del così detto mandato parlamentare, che si aprivano da ottant'anni col rituale discorso della corona: il re, una volta tanto, vi appariva pubblicamente come vero sovrano, perché vi soleva parlare in persona, indicando un programma, esprimendo esortazione a patriottica concordia e accennando all'opera del suo governo. Ora, quella formula consacrata dal diritto e dall'uso, "il governo del re", era una delle cose che irritavano maggiormente i nervi di Mussolini. Se avesse potuto, l'avrebbe sostituita anche nei testi di legge, come aveva fatto nei comunicati (i quali erano, del resto, per lui, almeno altrettanto importanti), con la nuova formula giuridicamente vuota di senso: il governo fascista. Che l'inaugurazione della legislatura spiacesse a Mussolini proprio per l'intervento del re fu comprovato chiarissimamente dal carattere che si volle dare l'ultima volta a quella cerimonia nel 1939. [Federzoni, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, p. 236]



Vittorio Emanuele III consegna le decorazioni alla memoria, 10 giugno 1943.

Provando a ripercorrere con sguardo critico il racconto di questo testimone e protagonista del Fascismo, ciò che sembra innanzitutto emergere è la preoccupazione dello stesso ex presidente del Senato circa il mantenimento della scansione dei lavori parlamentari in legislature. Il racconto della giornata del 23 marzo 1939 prosegue poi accennando al ruolo di Starace (un segretario di partito che sembra godere di un controllo e un potere eccessivi sul cerimoniale rispetto alla tipologia e alla portata dell'evento), alla presenza accanto ai senatori dei consiglieri nazionali (che prendono il posto degli onorevoli deputati), fino a sollevare la delicata questione del giuramento di fronte alla Corona. Mussolini si rifiutò addirittura di pronunciare la

formula di invito al giuramento del consenso lasciando l'incarico al Presidente della Camera Dino Grandi⁶. Decisione che non dev'essere passata inosservata al Re, chiamato ad enunciare il tradizionale discorso subito dopo:

Due giorni avanti, Starace [segretario del Pnf e Ministro del Pnf, n.d.r.] emanò l'ordine a senatori e consiglieri nazionali di partecipare alla seduta reale portando le sole decorazioni militari fasciste. Il divieto delle insegne cavalleresche aveva un significato – per usare l'aggettivo mussoliniano – inequivocabile. Poi il segretario del partito, dubitando che i senatori, per quel tanto di residua indipendenza che era corroborato anche nei più timorati dal carattere vitalizio della carica, avrebbero probabilmente disobbedito, revocò subito l'ordine per essi, ma lo confermò seccamente per i consiglieri nazionali [...] Il re sopraggiunse accolto da applausi ed evviva; ma la seduta reale, dopo quella bizzarra preparazione, si svolse in un'aurea di pesante malessere, anche perché – ad accentuare il senso di distacco che si era voluto imprimerle – per la prima volta, credo, nei nostri annali parlamentari dal 1848 in poi, il capo del governo si astenne dal fare personalmente l'appello per il giuramento, ma ne incaricò il presidente della Camera contentandosi di assistervi con aria distratta. Così il monarca fu costretto a presenziare nell'aula di Montecitorio una manifestazione subdolamente antimonarchica. Quel giorno osservammo con uno stringimento di cuore quale fosse ormai il tragico isolamento del re.

[Federzoni, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, pp. 236-237]

Questo passaggio delle memorie del senatore bolognese sembra per certi versi soffermarsi su di un aspetto più folcloristico che istituzionale. Ma una rilettura più attenta, tesa ad andare oltre alle questioni di etichetta, ne può fare un documento capace di rivelare alcune delle criticità salienti della riforma istituzionale condotta dalla dittatura fascista. È del resto in que-

sto periodo che, a differenza di quanto comunemente avvenuto in passato, gli stessi deputati si sforzano di esaltare il discorso inaugurale del sovrano in ogni modo, sottolineandone in più occasioni la perfetta adesione alla causa fascista. Ed è ancora più singolare che la prima, involontaria testimonianza dell'importanza che i Discorsi della Corona e il loro cerimoniale assumono nel ventennio sia offerta in pieno Regime (nel 1934) non da un deputato qualunque bensì dal preside della facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia, il camerata Paolo Orano:

[...] Il Discorso della Corona è di una eccezionale arditezza perché [...] balza immediato alle ragioni storiche del Regime fascista [...] Avvenimento novissimo nella serie dei discorsi della Corona, che io mi sono fatto un dovere di studiare tutti perché credo necessario, soprattutto per il docente di scienze politiche, di interpretare i passaggi di tono della parola Reale nelle ore culminanti, i *points de repère* della politica italiana e la necessaria conoscenza degli atti parlamentari, oggi, per il Fascismo, molto più preziosa a dare a noi fascisti la misura dei superamenti e del valore intrinseco della Rivoluzione [...] Così la firma del Sovrano viene posta al programma del Regime Fascista [...].

[Orano, *Discorso del 9 maggio 1934*, pp. 39-40]

Questa forzata esaltazione dei discorsi del Re da parte di Orano è evidentemente un chiaro indice dell'attenzione manifestata dagli ambienti fascisti attorno al ruolo della Corona e alla sua azione nel sistema politico italiano; quella stessa azione oggi così difficile da ricostruire a causa del silenzio degli archivi. Per questi motivi, nell'accingersi a trattare dell'intricato sistema di rapporti fra istituzioni statutarie e Regime fascista, risulta naturale accostarsi ad uno dei pochi momenti di visibilità ufficiale del Re, rispetto al quale sarà par-

ticolarmente importante sottolineare le variazioni di cerimoniale nel corso del ventennio. Tali trasformazioni toccano molteplici aspetti rilevanti in quanto tutti direttamente legati alle prerogative regie riconosciute dalla Carta statutaria del 1848: basti citare ad esempio il ruolo dei Presidenti di Camera e Senato o la prassi del giuramento al Sovrano. In questo senso l'ultima inaugurazione di legislatura del Regno riassume tutti i principali cambiamenti apportati dal Fascismo alla stessa cerimonia rispetto all'età liberale.

2. *Cerimoniali di regime: trasformazioni a suon di Giovinezza*

Il 23 marzo del 1939, la scena offerta all'opinione pubblica lascia anzitutto intuire la profonda continuità istituzionale di un rituale di antica tradizione sul quale, tuttavia, nel corso del ventennio avevano avuto modo di innestarsi chiari elementi di diversità: *in primis* l'ordine delle precedenzae, che a partire dal Regio Decreto 16 dicembre 1927⁷ collocava il Presidente del Consiglio davanti ai Cavalieri della SS. Annunziata, ovvero agli esponenti della più alta carica onorifica dello Stato italiano⁸.

Così, anche in occasione della seduta inaugurale del 1939 Mussolini si ritrovò in testa al corteo destinato ad accogliere Sua Maestà nell'aula di Palazzo Montecitorio. Quindici anni prima, nel 1924, la successione era evidentemente diversa: il Re veniva accolto sempre alle 10,30 a Montecitorio, ma, nell'ordine, dalle deputazioni del Senato e della Camera dei deputati, dai Cavalieri della SS. Annunziata e dai Ministri e segretari di Stato con a capo S.E. il

presidente del Consiglio. Tale notevole variazione trova una logica connessione con l'art. 7 della legge n. 2263, 24 dicembre 1925 sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, ai sensi del quale

Il Capo del Governo, finché è in carica, precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali, i cavalieri dell'ordine supremo della SS. Annunziata.

[A. Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, pp. 395-96, p. 396]

Quest'ultima norma si costituiva quale naturale completamento del precedente art. 5 secondo il quale

Il Capo del Governo fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della Famiglia Reale ed esercita le funzioni di notaio della Corona. Egli è altresì, di diritto, segretario dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

[*Ibidem*, p. 395]

Se, da un punto di vista storiografico, l'intervento sull'ordine delle precedenza si presenta oggi in tutta la sua rilevanza, fu forse un altro il tipo di scarto rispetto al passato destinato allora a suscitare il maggior impatto sull'opinione pubblica. La novità venne introdotta per la prima volta, in modo almeno apparentemente spontaneo, dagli stessi deputati fascisti il 20 aprile del 1929. Terminata la prolusione del capo dello Stato e pronunciato il giuramento, in chiusura della seduta i parlamentari si abbandonarono infatti all'intonazione dell'inno *Giovinezza* quale degno accompagnamento all'uscita dall'aula di Benito Mussolini:

Terminato il discorso, S.E. il Capo del Governo ha dichiarato, in nome di S.M. il Re, aperta la XXVIII legislatura del Parlamento Nazionale. Le LL.MM. e i Reali Principi hanno poi lasciato l'Au-

la accompagnati dalle Deputazioni del Senato e della Camera e salutati da vivissime e ripetute acclamazioni al Re, alla Regina, al principe ereditario. Anche l'uscita del Capo del Governo è stata salutata da vivissime acclamazioni. Al termine della cerimonia si è cantato l'inno: Giovinezza.

[Camera dei Deputati, *Atti parlamentari - Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, Seduta Reale, 20 aprile 1929, p. I]

Sebbene l'entusiasmo espresso nei confronti del Primo Ministro si fosse manifestato in un momento successivo all'uscita della famiglia reale dalla Camera, è però altrettanto vero che mai in settant'anni di Regno d'Italia deputati e senatori avevano inneggiato ad una persona diversa dal Re. Tutt'al più, nel dicembre del 1919 la compagine di estrema sinistra aveva gridato *Viva il socialismo!* Dieci anni dopo, invece, si grida *Viva il Duce!* e questo fatto viene esaltato come simbolo di piena legittimazione della rivoluzione fascista iniziata con la Marcia su Roma. Se il Re ufficialmente tacque sull'accaduto — non si registrano comunicazioni di assenso o dissenso pervenute alla Camera o al Senato da parte della Casa Reale — è almeno possibile immaginare l'imbarazzo di non pochi fra i senatori ancora in carica; quelli ad esempio di più vecchia data e quindi cresciuti nella prassi parlamentare dell'Italia liberale. Il fatto rimaneva quindi di una certa rilevanza e andava pertanto immediatamente disciplinato. Non a caso, pochi giorni dopo l'inaugurazione della XXVIII legislatura, il Senato si concentrò su tale nuova questione e il giovedì 27 giugno 1929 il presidente Luigi Federzoni sottopose all'attenzione degli onorevoli senatori il disegno di legge «Disciplina della esecuzione degli Inni Nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici». Quest'ul-

timo, composto di tre articoli, proponeva di regolare minuziosamente occasioni e modalità di esecuzione sia della Marcia Reale, sia dell'Inno Giovinezza:

art. 1 – Nei locali destinati a pubblico spettacolo o a pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici la Marcia Reale e l'Inno Giovinezza possono essere eseguiti soltanto nei giorni seguenti:

8 gennaio – Genetliaco di S.M. la Regina

23 marzo – Data di fondazione dei Fasci italiani di combattimento

21 aprile – Natale di Roma e festa del lavoro

24 maggio – Anniversario della dichiarazione di guerra

prima domenica di giugno – celebrazione dello Statuto

15 settembre – Genetliaco di S.A.R. il Principe Ereditario

20 settembre – Anniversario dell'entrata dell'Esercito italiano in Roma

28 ottobre – Anniversario della Marcia su Roma

4 novembre – Anniversario della Vittoria

11 novembre – Genetliaco di S.M. il Re

art. 2 – Nei locali e negli esercizi anzidetti, la Marcia Reale e l'Inno Giovinezza possono altresì essere eseguiti quando siano presenti: S.M. il Re; S.M. la Regina; i Reali Principi; il Capo del Governo; un membro del Governo in rappresentanza di questo; il Presidente del Senato del Regno, il Presidente della Camera dei Deputati, o i loro delegati ufficiali; il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

art. 3 – I trasgressori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con una ammenda fino a lire 3000.

[Senato del Regno, *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, seduta del 27 giugno 1929, p. 1520]

La legge così approvata – che accosta con conseguente connotazione fortemente simbolica la Marcia Reale all'inno fascista – trovò un riscontro immediato nella Seduta Reale del 28 aprile 1934. Prima di registrare l'ingresso del Re in aula, il resoconto dell'inaugurazione della XXIX legislatura

riporta il lettore a qualche minuto prima dell'inizio ufficiale della seduta. La sensazione è quella di una telecamera accesa all'interno di un teatro poco prima che si spengano le luci e cominci la *pièce*. Ma al posto del mormorio dei presenti in concitata attesa, la cinepresa registra un vero e proprio canto corale. E non si tratta di un motivetto qualunque bensì dell'inno *Giovinezza* che, assieme ad altri inni fascisti, viene intonato comunque alla presenza della Regina nel pieno rispetto della legge del '29 (Cfr. Camera dei Deputati, *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta inaugurale del 28 aprile 1934, p. 2).

Sintomo forse di una prassi ormai cristallizzata e perciò stesso non più rilevante, gli Atti parlamentari del '39 omettono il riferimento al canto corale dell'inno fascista. Tuttavia, nonostante con la XXX legislatura le discussioni parlamentari della Camera mutino profondamente fisionomia, passando dal piano politico ad un campo più propriamente tecnico, e nonostante gli stessi verbali del Senato nel 1939 siano molto scarni, ciò non preclude la possibilità di cogliere nuovi scarti rispetto agli anni precedenti capaci di suscitare una riflessione sui rapporti istituzionali. E se la riforma istituzionale del '39 modifica completamente la procedura legislativa della Camera, per quanto riguarda il Senato (organo uscito apparentemente intatto dalla trasformazione istituzionale) è invece riscontrabile una netta semplificazione procedurale relativa alle prime sedute assembleari.

A differenza, infatti, delle sedute di apertura dei lavori del 1924, 1929 e 1934, in quella del 1939 il presidente (nel caso specifico Giacomo Suardo) appare già designato fin dall'inizio; quindi non viene eletto dai

senatori e la sua nomina non viene presentata al Re in un secondo momento per ottenerne la sanzione perché questa semplicemente è già stata ottenuta⁹.

È lo stesso presidente ad illuminarci sulla procedura relativa alla propria nomina nel discorso di insediamento tenuto in occasione della seconda riunione, il 17 aprile, quando si dice «designato dalla benevolenza del Duce a questo alto ufficio, al quale la Maestà del Re Imperatore si è degnata di elevarmi» (G. Suardo, *Senato del Regno - Resoconti delle discussioni - Legislatura XXX*, 17 aprile 1939, pp. 5-7, p. 5).

Questa volta, la nomina viene calata dall'alto, mentre sono i senatori ad essere chiamati ad esprimere il loro unanime consenso accettando la figura del nuovo presidente, il cui discorso viene seguito da vivissimi e generali applausi (Senato del Regno, *Atti parlamentari - Discussioni*, Legislatura XXX, 1° della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 15 aprile 1939, p. 1).

Del resto, basta consultare il nuovo regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, approvato per acclamazione alla Camera il 14 dicembre 1938 (si veda Camera dei Deputati, *Atti parlamentari - Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, tornata II, seduta del 14 dicembre 1938), e ripreso pedissequamente anche dal Senato, per svelare il mistero di un cambiamento sostanziale che non poteva essere evidentemente imputato alla sola evoluzione di prassi. Sono però, in particolare, l'art. 11 della stessa legge istitutiva della Camera dei Fasci e l'art. 1 del Regolamento del Senato a chiarire questo punto¹⁰. Attraverso tali disposizioni la scelta dei presidenti passa dall'elezione delle rispettive assemblee di Camera e Senato¹¹ ad essere sanzionata con Decreto Reale, derogando così da un lato – quello della Camera

– alla Carta costituzionale, e riallacciandosi invece dall'altro – quello del Senato – alla legge fondamentale.

Va, inoltre, sottolineato come, per quanto riguarda la Camera dei deputati, lo scarto presente nelle prime stesure del regolamento fosse ben più forte. In particolare, una Relazione sulle proposte di riforma costituzionale del 2 aprile 1937 stabiliva che «il Presidente ed i vice presidenti della Camera in numero di due» dovessero essere nominati «con Decreto del Duce»¹². Se, dunque, il testo giuridico finale optò per una soluzione di compromesso rispetto allo Statuto del '48, nella prassi la traduzione della norma non fu probabilmente così trasparente.

Ad avanzare il dubbio sull'effettiva attribuzione del potere di nomina è una riflessione operata da Didier Musiedlak sul contenuto di un rapporto interno del Senato pubblicato all'inizio del 1939, il quale, nel mettere in risalto i punti salienti della riforma istituzionale, sottolineava il «grande potere» del Presidente del Senato. Rispetto a questo stesso documento Musiedlak osserva:

Inoltre il rapporto non mancava di mettere in rilievo il grande potere del presidente. In base al regolamento il presidente e i suoi vice erano nominati dal re imperatore. In realtà non sfuggiva a nessuno che la designazione di Suardo era stata fatta su iniziativa di Mussolini.

[Musiedlak, *Lo stato fascista e la sua classe politica*, p. 514]

La nomina dall'alto andava, inoltre, ad abolire una disposizione introdotta poco dopo il conflitto mondiale, nel 1919, e secondo la quale, per l'appunto, il Senato poteva indicare al Re il candidato alla Presidenza¹³. Ciò che però occorre rilevare è che tale abolizione venne operata con l'idea di realizzare una nuova concentrazione di

autorità nelle mani del Consiglio di Presidenza di ciascuna delle due Camere e di aprire da qui la strada al controllo diretto del governo fascista sulle attività della classe politica.

3. *Un Senato sotto assedio*

Negli ultimi anni del ventennio fascista il potere dei presidenti di Camera e Senato si configura quindi come una materia solo ufficialmente controllata dalla Corona, mentre ufficiosamente il Fascismo tenta di allontanarne il più possibile l'influenza: un aspetto, quest'ultimo, che si coglie pienamente guardando in particolar modo al processo di progressiva conquista della Camera Alta da parte del Partito Nazionale Fascista.

E proprio l'attacco sferrato dal Pnf al Senato si intreccia nuovamente alla trentesima seduta inaugurale di legislatura concorrendo a spiegare l'assurda prerogativa assunta da Starace in quell'occasione e ben descritta nelle memorie di Federzoni. L'ex presidente del Senato ricordò infatti come l'allora segretario del Pnf avesse emanato l'ordine di spogliare i senatori da ogni onorificenza cavalleresca all'ingresso in aula (L. Federzoni, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, p. 236).

In effetti, nel corso del ventennio, un'opera di fascistizzazione del Senato fu sistematicamente compiuta attraverso tre vie principali: l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, l'iscrizione all'Unione Nazionale di Sicurezza Fascista e, infine, la modificazione del Regolamento del Senato. Delle prime due modalità di conquista rende conto dettagliatamente una recente opera di Emilio Gentile ed Emilia Campochiaro

centrata sull'evoluzione della Camera Alta nel ventennio e ricca di dati statistici relativi alla composizione del consesso di Palazzo Madama (Campochiaro-Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della camera alta*). Tenendo quindi presente l'obiettivo del ricambio della classe dirigente senatoriale prospettato dal Fascismo, basta parallelamente guardare all'evoluzione degli atti costitutivi del Pnf (e, ovviamente, al regolamento del Senato del 1938) per intercettare nuovamente il tentativo di riconfigurare il ruolo della Corona proprio rispetto alla Camera ad essa più vicina.

Essendo qui impossibile entrare dettagliatamente nel merito degli atti susseguentisi nel corso del governo di regime basti ricordare il punto di arrivo cui si giunse con il Regio Decreto 21 novembre 1938 approvante il nuovo statuto del Pnf. Nell'economia dell'evoluzione del partito e del suo processo di costituzionalizzazione, tale statuto risulta infatti degno di nota almeno per tre ragioni.

Innanzitutto, in tema di immunità stabili non solo che i provvedimenti disciplinari nei confronti di senatori e deputati membri del partito potessero essere inflitti esclusivamente dal segretario del Pnf – cosa che era già prevista dallo statuto del 1932 (si veda A. Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, pp. 518-529, doc. 50. In particolare p. 526, art. 23) – ma (fatto inedito nonché strettamente legato alla imminente soppressione della Camera bassa) dispose che anche i deputati potessero essere «sospesi dall'esercizio delle loro funzioni» nel caso incorressero in provvedimenti disciplinari¹⁴.

Nemmeno i senatori poterono considerarsi al riparo dalle ricadute politiche delle sanzioni disciplinari del Partito. Nel testo del '38 scomparve infatti il divieto di proce-

dere a «punizioni disciplinari contro coloro che occupano cariche pubbliche di nomina governativa» (A. Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, p. 526).

Considerando quindi che la cessata appartenenza al partito implicava il decadimento da tutte le cariche pubbliche e che nel 1939 la percentuale di senatori iscritti al Pnf era estremamente alta¹⁵, lo statuto andava quindi a far quadrare il cerchio rispetto alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sancendo in tal modo un controllo apparentemente totale del Fascismo sull'intero processo legislativo.

Ma l'aumento del potere del segretario di Partito era accompagnato da due corollari non meno significativi: da una parte, la conferma dello stesso segretario nel titolo e nelle funzioni di ministro segretario di Stato (art. 14), attribuitogli per Regio Decreto già dall'11 gennaio 1937; dall'altra, l'inserimento ufficiale dell'Unione Nazionale Fascista del Senato – organizzazione sindacale cui potevano accedere esclusivamente i senatori fascisti – fra le organizzazioni del Partito alle dirette dipendenze del segretario (art. 10-11). La conquista venne a questo punto completata con l'approvazione di un nuovo Regolamento del Senato forgiato su quello della Camera e che, accanto alla legge n. 129 del 19 gennaio 1939, portò all'inseadimento di un meccanismo legislativo quantomeno singolare per le pesanti conseguenze riverberatesi sulla Corona.

4. La "pantomima" dei giuramenti

È bene anzitutto ricordare che l'elaborazione del testo della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni,

nonché la stesura dei regolamenti dei due rami del Parlamento, furono affidate ad un'apposita commissione che, a partire dal 1936, venne incaricata di predisporre la riforma legislativa¹⁶.

Dagli atti di questa commissione è possibile cogliere lo spirito che portò ad una sorta di compromesso nell'ideazione della nuova procedura legislativa e tastare quindi il polso alle reali intenzioni del Fascismo nei confronti della Monarchia nella seconda metà degli anni Trenta. Fra le proposte avanzate inizialmente dal relatore Arrigo Solmi trovarono infatti spazio idee fortemente anti-statutarie come la prospettiva di riunioni congiunte di Camera e Senato direttamente convocate e presiedute dal Duce del Fascismo¹⁷ e che avrebbero dovuto riguardare «Grandi avvenimenti ed eventualmente bilanci politici (Esteri, Difesa, Interni) o che assumono a criterio del Capo del Governo e dei due Presidenti, particolare importanza» (*Atti della Commissione Solmi*, verbale della seduta del 21 gennaio 1937, in F. Perfetti, *La Camera dei Fasci*, pp. 272).

Il tutto si sarebbe dovuto quindi risolvere in un potere di convocazione delle due Camere congiunte da parte di Mussolini, il quale avrebbe avuto così modo di indirizzare i lavori delle assemblee su questioni certamente molto importanti. La prerogativa di Mussolini sulla convocazione della riunione congiunta sarebbe poi in fin dei conti stata esclusiva: se infatti in un primo momento Solmi aveva previsto una condivisione di tale prerogativa fra Mussolini e i presidenti di Camera e Senato, nella sua relazione del 5 febbraio 1937 egli non ne fece menzione, precisando al tempo stesso che il presidente della Camera sarebbe stato nominato dallo stesso Capo del Governo. Ora, se queste prerogative fossero state

definitivamente acquisite dalla nuova legge, ciò avrebbe prodotto una duplice conseguenza: da una parte avrebbe introdotto un evento politico istituzionale nuovo (la convocazione congiunta delle Camere) e di importanza simbolica concorrente rispetto alla seduta inaugurale di legislatura presieduta dal Re; giuridicamente parlando, poi, avrebbe rappresentato uno scacco diretto alla prerogativa regia di convocazione parlamentare prevista dall'articolo 9 dello Statuto del Regno.

Stupisce quindi ancora di più ritrovare nel testo definitivo della legge del '39 un affronto all'art. 9 dello Statuto molto simile a quello previsto da Solmi nel gennaio del 1937. Secondo l'art. 10 comma 3 della legge n. 129 del 19 gennaio 1939, infatti,

per l'esercizio della ordinaria funzione legislativa le due Assemblee sono periodicamente convocate dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

La norma non parla quindi di sedute congiunte sulla falsariga della Seduta Reale di inizio legislatura, ma affida pur sempre al Capo del Governo la possibilità di convocare le assemblee plenarie di Camera e Senato, le quali, sempre secondo la stessa legge, avrebbero deliberato anche su questioni di carattere costituzionale (art.15). Abbandonata, quindi, l'idea di possibili riunioni comuni di entrambe le Camere al di fuori della solenne seduta inaugurale di legislatura, la legge n. 129 del 19 gennaio 1939 introdusse comunque un meccanismo legislativo su due livelli – Commissioni legislative e Assemblea Plenaria – che riesumò in qualche modo l'idea di Solmi, la quale si può quindi intravedere fra le righe del terzo comma dell'articolo 10. Una disposizione che, nonostante tutto, stride



Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini nel Golfo di Napoli, 3 maggio 1938.

ancora di più con la realtà statutaria perché affiancata al secondo comma dello stesso articolo, il quale non solo pretende il mantenimento di una fittizia scansione in legislature ma tenta anche, con scarso successo, di ricucire il legame con la Corona attribuendo a Vittorio Emanuele III la facoltà di decretare "la fine" di ciascuna legislatura e la convocazione della successiva. Il tutto ovviamente «su proposta del Duce, Capo del Governo» (Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, p. 568).

Al di sopra di questa architettura istituzionale troviamo quindi nuovamente il Duce, senza l'approvazione del quale, come indicato dall'art. 15 del Regolamento della Camera dei Fasci, «nessun argomento può essere iscritto all'ordine del giorno delle

riunioni della Camera» (*Regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, in Camera dei Deputati, *Atti Parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta del 14 dicembre 1938, p. 5614).

In definitiva non è difficile notare come tutta l'impalcatura della scansione quinquennale delle legislature non costituisse che un semplice orpello nella misura in cui il sistema poggiava sul carattere funzionale dei suoi membri. I deputati della nuova Camera, definiti Consiglieri Nazionali, decadevano infatti dalla carica, non in seguito alla scadenza di un mandato elettorale, bensì

col decadere della funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni

[Legge 19 gennaio 1939 n. 129, art. 8, in A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., p. 568]

Sarebbe stata solo questione di tempo perché quest'ultimo particolare aspetto del mandato legislativo dei Consiglieri finisse per mettere nuovamente in discussione i rapporti fra Corona e Fascismo. Inevitabilmente connesso all'architettura procedurale del sistema legislativo prevista dalle leggi del '39, il contrasto avrebbe prima o poi toccato la delicata questione delle nomine e dei giuramenti dei rappresentanti parlamentari. Se, infatti, da una parte l'articolo 6 della legge n. 129 imponeva ai Consiglieri Nazionali il giuramento in assemblea plenaria secondo la formula prevista dall'articolo 49 dello Statuto e «prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni», dall'altra le disposizioni del Regolamento interno della Camera agli articoli 2 e 3 disciplinavano il giuramento in questi termini:

ART. 2 – Il Presidente della Camera, accertata la regolarità dei documenti a lui trasmessi a norma del 2° comma dell'articolo precedente, comunica al Consigliere Nazionale che egli deve prestare il giuramento per l'immissione nell'esercizio delle sue funzioni, secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto del Regno.

ART. 3 – I Consiglieri Nazionali prestano giuramento nella seduta Reale che inaugura la Camera dei Fasci e delle Corporazioni o, in caso di legittimo impedimento, nelle successive riunioni dell'Assemblea plenaria.

I Consiglieri Nazionali che entrano a far parte della Camera durante il corso delle Legislature giurano nella prima riunione dell'Assemblea plenaria o, in caso di legittimo impedimento, nelle successive.

[Camera dei Deputati, *Atti parlamentari-Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta del 14 dicembre 1938, pp. 5612-5613]

Ora, come conciliare il secondo comma dell'articolo 3 del Regolamento con la prassi di giuramento derivata dall'articolo 49 dello Statuto? Dall'esperienza parlamentare subalpina in avanti, i deputati avevano sempre giurato congiuntamente di fronte al Re in occasione della seduta inaugurale. Ora invece il carattere funzionale dei consiglieri nazionali richiedeva, come si è visto, una modifica *ad hoc* della tradizione parlamentare.

Al di là della oggettiva perdita di valore della seduta inaugurale però, il punto qui è soprattutto un altro. Il fatto che, ai sensi della legge istitutiva della Camera dei Fasci, le assemblee plenarie potessero essere convocate a discrezione del Capo del Governo creava infatti il pretesto giuridico per un esercizio del potere legislativo al di fuori del giuramento. Un inconveniente con il quale il Fascismo si trovò ben presto a fare i conti.

La questione si pose nel maggio del 1941, quando, di fronte alla prospettiva di

una crisi del sistema legislativo, due furono le proposte che convogliarono il maggior numero di adesioni: mentre per il giurista Panunzio la soluzione migliore sarebbe stata quella di far prestare giuramento davanti al presidente della Camera, lo spettro dell'abolizione dell'articolo 49 dello Statuto riemerse nelle parole di Farinacci:

Quest'ultimo, come Starace, avrebbe voluto cancellare definitivamente quella che definiva una "pantomima", un retaggio del sistema dei partiti. [D. Musiedlak, *Lo stato fascista e la sua classe politica*, p. 518]

Unica via d'uscita accettabile a quel punto risultò la modificazione del Regolamento in modo tale da permettere ai nuovi Consiglieri Nazionali di giurare di fronte al presidente; si sarebbe così ottenuto di non sconfessare totalmente quanto letteralmente disposto dallo Statuto, creando comunque un certo attrito con la Corona. Considerata poi l'alacrità con la quale i Consiglieri Nazionali parteciparono, nonostante le limitazioni dovute alla mobilitazione di molti di loro per la guerra, ai lavori parlamentari (cfr. F. Perfetti, *La Camera dei Fasci*, p. 221), è significativo che le modifiche così apportate non venissero presentate all'esame dell'Assemblea plenaria, che pure per legge avrebbe avuto il diritto di giudicare sulle questioni di carattere costituzionale.

Non sarà poi del tutto inutile ricordare come la questione del giuramento dei Consiglieri nazionali, prerequisito per la piena assunzione del mandato legislativo, fosse già stata vivacemente dibattuta dalla stessa Commissione Solmi.

A nessuno dei membri della Commissione era infatti sfuggito il problema rappresentato da un trapianto integrale della tradi-

zione del giuramento di fronte alla Corona nella Nuova Camera. Furono, forse, considerazioni in tal senso che portarono Starace il 14 luglio 1938 ad esprimersi contro la necessità del giuramento dei Consiglieri sulla scorta dell'osservazione: «si giura troppe volte» (*Atti della Commissione Solmi*, verbale della seduta del 14 luglio 1938 XVI, in Perfetti, *La Camera dei Fasci e delle corporazioni*, p. 372). A difesa della Corona si levò allora la voce di Costanzo Ciano che richiamò immediatamente all'ordine il collega proprio attraverso la parola dello Statuto:

S.E. il Presidente ricorda che vi è una precisa disposizione statutaria. Giurano i Senatori; non vede difficoltà perché anche i Consiglieri Nazionali giurino. S.E. Starace non insiste [*Ibidem*]

Nel 1938 lo Statuto non era ancora lettera morta.

5. Lo spazio del re

Che, nei fatti, le riforme più importanti (come la stessa legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni) abbiano in qualche modo coinvolto la stessa seduta inaugurale di legislatura dovrebbe essere di per sé sufficiente a testimoniare il tentativo concreto di imbrigliare lo spazio pubblico di azione della Corona.

Valutare il livello di successo di questa operazione non è certamente semplice, e questo, come si è già detto, a causa della difficoltà di interrogare fonti di prima mano. Questo però non significa che una rivisitazione del materiale archivistico, ad esempio quello relativo alla Real Casa, non possa servire ad individuare alcune nuove piste di

indagine. Un utile spunto origina proprio da un importante episodio risalente al 1938. Si è detto del minuzioso processo di ricambio della *membership* senatoriale a partire dalla istituzione dell'Unione nazionale fascista.

Ebbene, proprio l'analisi legata al processo di decadenza di uno degli ultimi senatori liberali, Carlo Sforza, dà modo di osservare come, nonostante nel 1938 il Senato fosse ormai una istituzione in camicia nera, lo spazio di azione del Re sulla sua composizione fosse tutt'altro che appannato.

Senatore dal 3 agosto 1919, diplomatico, ex Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri (23 giugno 1919-22 maggio 1920 e poi dal 22 maggio al 16 giugno 1920) ed ex Ministro degli Affari esteri (16 giugno 1920-4 luglio 1921), nel '22 Sforza non riuscì a trovare quel compromesso con il Fascismo che avrebbe permesso invece ad altri esponenti della diplomazia professionale di contribuire alla politica estera mussoliniana degli esordi, arginandone gli eccessi (Cfr. Barié, *Dal sistema europeo alla Comunità mondiale*, pp. 446-453). Le sue dimissioni pervennero pertanto a Mussolini all'indomani della Marcia su Roma, provocando le ire del neo Presidente del Consiglio, dato il danno in termini di immagine che la dimissione di un diplomatico di grande esperienza – ma soprattutto vicino alla Monarchia – avrebbe potuto causare al nuovo governo. Da qui la degenerazione in un aperto contrasto che costrinse Sforza ad abbandonare l'Italia nel 1927. L'ex ambasciatore sfruttò a questo punto la sua forzata permanenza all'estero per divenire un efficace scrittore antifascista, fatto che di per sé sarebbe bastato a guadagnargli la qualifica di sovversivo attentatore dell'ordine istituzionale vigente.

Fu così che il 12 dicembre 1938, nell'ambito di una discussione sulla conversione in

legge di un Regio decreto-legge concernente la rateizzazione decennale dei prestiti agrari, il senatore Dino Perrone Compagni esordì accusando Sforza di atteggiamenti offensivi nei confronti della Patria ed invitando il presidente del Senato Federzoni a nominare una Commissione per decidere della questione. Sottolineando come il caso sollevasse «importanti e delicati riflessi di ordine politico e costituzionale» (Senato del Regno, *Atti Parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta del 12 dicembre 1938, pp. 4180-4182), Luigi Federzoni evitò di discutere il problema in aula senza una formale proposta da parte dello stesso senatore Perrone.

In realtà, il problema era destinato a rimanere irrisolto. Sforza infatti non decadde mai formalmente dalla carica di senatore né perse l'onorificenza del Collare della SS. Annunziata. Il merito di questo salvataggio politico non va però ricercato nell'operato del presidente del Senato che, al contrario, agì al fine di portare a compimento l'iter di decadenza: intanto deferendo Sforza all'Alta Corte di giustizia dopo una discussione con l'allora segretario del Partito Starace; e ancora mettendo in contatto Giacomo Suarado, firmatario della denuncia, con il Ministero della Cultura Popolare per ottenere informazioni sul conto di questo senatore "sovversivo". In tal modo fra il 13 e il 16 dicembre il presidente dell'Unfs raccolse un volume di prove sufficiente per riuscire a far decadere l'ex diplomatico dalla carica. A questo punto, però, l'iter si bloccò repentinamente, e per volere dello stesso presidente del Consiglio per giunta, il quale il 16 dicembre, a carte ormai pronte, fece pervenire a Federzoni una circolare in cui diramava l'ordine di bloccare l'istruzione della pratica contro Sforza e di non intervenire

probabilmente per non aprire un inutile contenzioso con il re su una questione, tutto sommato, di non rilevante importanza, dopo la già grave ferita inferta al prestigio del monarca con la legge del Primo Maresciallo dell'Impero¹⁸.

[Campochiaro - Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della Camera Alta*, p. 97]

Al contrario di quanto afferma lo stesso Federzoni nelle sue memorie (Federzoni, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, p. 176), il caso Sforza non venne per nulla accantonato dopo la seduta del 12 dicembre, ma, cosa ancor più rilevante, la questione venne posta immediatamente sul tavolo del Re per essere esaminata dall'allora ministro della Real Casa – facente funzioni – Pietro d'Acquarone. Nel promemoria preparato dall'alto funzionario della Casa del Re si profila la stessa proposta di soluzione avanzata, sempre secondo Acquarone, dall'Ufficio di Presidenza del Senato, il quale, per l'appunto, riteneva

[...] più opportuna la applicazione della legge 31 gennaio 1926 n° 108 sulla cittadinanza italiana. Infatti per effetto del disposto dell'articolo unico della legge stessa, l'Onorevole Sforza, con la perdita della cittadinanza, perderebbe i titoli, gli assegni e le dignità spettanti all'ex cittadino. E, quindi, cesserebbe al tempo stesso di essere annoverato fra i Senatori e fra i Collari della SS. Annunziata.

[Acs, Real Casa, Gabinetto del Ministro Mattioli Pasqualini, Carte del Ministro Acquarone, b. 55, fasc. 18, Promemoria per Sua Maestà il Re e Imperatore]

Ciò che colpisce in questo caso è l'urgenza con cui il reggente del Ministero della Real Casa (nel 1938 era ancora titolare della carica il vecchio conte Alessandro Mattioli Pasqualini) sentì di dover comunicare al Re l'accaduto e le prospettive di sviluppo della vicenda ancor prima che, sempre stando alla

ricostruzione di Suardo, il 13 dicembre Federzoni e Starace decidessero di convocare, ai sensi della legge 31 gennaio 1926 n. 108, la Commissione di istruzione e accusa. Che il Presidente del Senato, uomo da sempre vicino alla Monarchia, stesse tentando di ottenere il beneplacito di Vittorio Emanuele?

In questo senso il promemoria Acquarone apre indubbiamente nuove prospettive di ricerca sugli sviluppi della vicenda. Mentre però non disponiamo ancora di prove sufficienti circa la tempestività dell'azione del Re, sappiamo comunque che il Duce provvide ad inviare l'ordine di divieto a procedere contro Sforza non prima del 16 dicembre. Quali siano stati gli scambi di opinione nel frattempo fra Re, Duce, Presidente del Senato, Segretario del Partito e Presidente dell'Unfs non rimane attestato da fonti dirette¹⁹; ma il promemoria del 12 dicembre lascia comunque aperta l'ipotesi di un intervento di Vittorio Emanuele III antecedente a quello del Capo del Governo.

Certamente, in un momento così delicato come il passaggio istituzionale del 1938, un diniego del Re alla destituzione di Sforza dalla carica di senatore avrebbe potuto assumere un peso politico determinante. E forse proprio perché consapevole di un inasprimento dei rapporti con Casa Savoia, Mussolini può aver ritenuto opportuno evitare di rischiare un rifiuto regio. Date tutte le perplessità che erano emerse già in sede di Commissione Solmi circa le modalità di attuazione della riforma istituzionale e in previsione di una prossima revisione dello Statuto così come era stata proposta dal Gran Consiglio, cedere alle correnti più radicali del partito, che da sempre premevano per un'accelerazione della Rivoluzione, avrebbe così potuto rivelarsi fatale. Sarebbe presumibilmente

bastata un'opposizione del Re per creare nuovi contrasti fra correnti moderate e radicali del Fascismo; una situazione che avrebbe potuto in sé bloccare tutto il processo di riforma.

Nell'ambito di questo grande sforzo di cambiamento si era collocato inevitabilmente anche il Gran Consiglio. Nata dalle costole del movimento fascista nell'autunno del 1922, con legge n. 2693 del 9 gennaio 1928 questa istituzione divenne vero e proprio organo di Stato, dotato del potere di espressione su tutte le questioni di carattere costituzionale. Ed è proprio questo ruolo consultivo a rappresentare in realtà l'aspetto più moderato della cosiddetta legge di costituzionalizzazione del Gran Consiglio; a questa stessa prerogativa infatti doveva inscindibilmente legarsi la mancanza ufficiale di un potere di iniziativa in ambito legislativo, la sola facoltà che avrebbe derogato pesantemente all'art. 10 dello Statuto («la proposizione delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle due Camere») rappresentando un affronto anche alle prerogative regie.

Ed è sempre questo il motivo per cui persino i giuristi dell'epoca esclusero che il Re potesse sedere in Gran Consiglio, accreditando per contro l'idea che il consesso fascista costituisse un organo completamente autonomo e diarchico (Si veda in particolare P. Bodda, *La Corona di fronte agli altri organi costituzionali*, pp. 66-67). Ammesso, quindi, che il Re non potesse effettivamente sedere in Gran Consiglio, come indurrebbe a pensare il carattere segreto delle riunioni²⁰, non è invece da escludere che potesse far sentire la propria voce in modo indiretto, attraverso il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, ad esempio. Così alla vigilia delle

discussioni in Gran Consiglio concernenti le leggi razziali, Domenico Farini fece pervenire presso la Segreteria del Duce un comunicato in cui si rendeva nota la posizione del Re di fronte alla «politica anti-ebraica attuata dal Regime»:

Il Re [...] si trovava nello stato d'animo da Voi previsto. Mentre si esprimeva in termini pienamente favorevoli circa i provvedimenti adottati nei confronti degli ebrei di nazionalità straniera, avanzava riserve a proposito delle decisioni adottate contro gli ebrei di nazionalità italiana.

Nel riportare l'opinione del monarca, il sottosegretario faceva esplicito riferimento ad alcune particolari richieste di clemenza inviate direttamente al Re da parte di alcuni esponenti delle alte cariche del Regio Esercito. Ma la missiva di Farini non si soffermava esclusivamente sugli aspetti di politica interna. Richiamava anche la diffidente posizione del Re nei confronti della politica estera tedesca:

Come ho sempre detto al Presidente non c'è da fidarsi troppo dei tedeschi; essi vanno sempre dritti al loro scopo senza preoccuparsi di nessuno, neppure degli amici. Hitler non mi sembra tanto forte come si dice: egli è schiavo del Partito che lo tiranneggia; al contrario dell'Italia, dove il Presidente è (una montagna di fronte a una collina) domina tutto e tutti, prende per gli orecchi anche i più irrequieti²¹.

[Acs, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato, b. 32, fasc. 242/R, sottofasc. 16/B/, Gran Consiglio 1938, seduta 12 settembre 1938, Relazione del Sottosegretario di Stato Domenico Farini al Duce]

Il sottosegretario coglieva poi l'occasione per testimoniare il disappunto del Re nell'essere ricevuto, durante l'ultima visita a Torino, «da un rappresentante del Governo (S.E. Bottai)», Ministro dell'Educazione nazionale, e da un Federale (ossia

da un rappresentante della federazione provinciale del Partito), e non invece dal Prefetto della città, o al limite, dal Podestà. Che queste opinioni regie siano state portate all'attenzione del Gran Consiglio durante le sedute dedicate alle leggi razziali è attestato sia dalla collocazione archivistica del documento (rinvenuto presso la Segreteria particolare del Duce nel fascicolo riservato al Gran Consiglio) sia dalla bozza di legge unita alla stessa relazione ed intitolata *Dichiarazione sulla Razza*, la quale, a pagina quattro, inserisce per l'appunto un paragrafo dedicato alla *Discriminazione fra gli Ebrei di Cittadinanza Italiana*.

Non si può certo attestare, sulla base di un unico documento, una generale influenza della Corona sugli organi di Regime. La relazione Farini è però senz'altro rilevante in quanto rende conto di come, in un momento delicato del processo di riforma istituzionale – il Gran Consiglio si preparava ad approvare la legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni – il Regime non potesse evitare di escludere la Corona dai grandi temi sociali del Paese.

Già solo guardando a questi pochi frammenti di vita istituzionale di Vittorio Emanuele III sembra quindi più difficile accettare l'immagine di un monarca defilato dalla vita politica: un'immagine ben esemplificata anche dalla satira coeva. Proprio su questa corda giocò ad esempio l'ironia de «Il Becco Giallo», settimanale satirico fondato nel gennaio 1924 dal giornalista Alberto Giannini. Dopo il trasferimento a Parigi nel 1925, a partire dall'agosto '27 «Il Becco Giallo» iniziò a pubblicare pungenti notizie e sarcastiche vignette con l'intento di «mostrare la verità nascosta dalla censura fascista»²² (Aa.Vv., *Il Becco Giallo*, p. 13). Fra queste, una in particolare rende

perfettamente l'idea dell'immagine del ruolo assunto dalla Corona all'interno del Regime: in essa si rappresenta Vittorio Emanuele III nell'atto di raggiungere a fatica il testo dello Statuto, depositato sull'ultimo scaffale di un'alta libreria. La didascalia, intitolata *Cattive letture*, recita: «Sarei proprio curioso di sapere che cosa c'è scritto in quel libro». Il quadro che ne emerge mostra un Re scarsamente attento all'osservanza delle proprie prerogative, e quindi talmente poco rispettoso nei confronti della tradizione monarchico costituzionale italiana da cedere facilmente le briglie dello Stato ad un primo ministro forte.

Alla luce di quanto esposto però, non sembra possibile scartare nemmeno una diversa considerazione del ruolo della Corona, opposta a tale percezione pubblica dei rapporti di potere. Accanto infatti alla più recente pubblicistica dedicata agli aspetti biografici e introspettivi del re, che descrive Vittorio Emanuele III come un uomo «metodico, osservante le regole, scrupoloso fino all'inverosimile» (Perfetti, *Parola di Re*, p. 5) e conseguentemente molto attento al rispetto delle leggi (a maggior ragione della legge fondamentale del Regno), l'incrocio qui operato fra l'analisi della legislazione istituzionale fascista e i documenti di archivio lascia intravedere una figura che, a giudicare dalla compiuta cognizione delle dinamiche del Regime e dal mantenimento di prerogative importanti come la sanzione delle leggi, la nomina e la revoca delle cariche dello Stato (compreso lo stesso Primo Ministro) e dei senatori del Regno, è difficile oggi immaginare completamente passiva di fronte alla dittatura mussoliniana.

Bibliografia

- AA.VV., *Il Becco Giallo: la satira di sinistra*, Varese, M&B publishing, La litotema grafica, 2002;
- Aquarone, Alberto, *L'organizzazione dello stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965;
- Anonimo, *Fastoso rito inaugurale della XXX Legislatura*, in «Il Messaggero», n. 36 (LXI), mercoledì 22 marzo 1939, p.2;
- Antonetti, Nicola, *Gli Invalidi della Costituzione. Il Senato del Regno 1848-1924*, Roma-Bari, Laterza, 1992;
- Barié, Ottavio, *Dal sistema europeo alla Comunità mondiale. Storia delle relazioni internazionali dal Congresso di Vienna alla fine della Guerra fredda. Verso la comunità mondiale*, Milano, CELUC, voll. I e II, 2005;
- Bodda, Piero, *La Corona di fronte agli organi costituzionali secondo le riforme fasciste*, Torino, ISMP, 1931;
- Brancato, Francesco, *Dall'accordo di Racconigi a Vittorio Veneto*, in Rodolico, Niccolò (a cura di), *Storia del Parlamento italiano*, Palermo, Flaccovio, 1963-1984, vol. 11;
- Campochiaro, Emilia, Gentile, Emilio (a cura di), *Il totalitarismo alla conquista della camera alta: inventari e documenti dell'unione nazionale fascista, del senato e delle carte Suardo*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002;
- Cilibrizzi, Saverio, *Storia Parlamentare e diplomatica d'Italia. Da Novara a Vittorio Veneto*, vol. 4, 1909-1914, Milano-Genova-Roma-Napoli, Dante Alighieri, 1934;
- Colombo, Paolo, *Storia Costituzionale della Monarchia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2001;
- *Il Re d'Italia. Prerogative costituzionali e potere politico della Corona (1848-1922)*, Milano, Franco Angeli, 1999;
- De Felice, Renzo, *Mussolini il fascista*, Torino, Einaudi, 1967-68;
- De Grazia, Victoria, Luzzato, Sergio (a cura di) *Dizionario del Fascismo*, Torino, Einaudi, voll. I-II, 2003;
- De Marsanich, Augusto, *La Nuova Camera*, in «Il Messaggero», 9 ottobre 1938, pp. 1-2;
- Del Buono, Oreste, Tornabuoni, Lietta (a cura di), *Il Becco Giallo: dinamica dell'opinione pubblica, 1924-1931*, Milano, Feltrinelli, 1972;
- Federzoni, Luigi, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, Mondadori, Milano, 1967;
- Lupo, Salvatore, *Il Fascismo. La politica di un regime totalitario*, Roma, Donzelli, 2000;
- Mack Smith, Denis, *Mussolini*, New York, Knopf, 1982 (trad. it., *Mussolini*, Milano Rizzoli, 2000);
- *Italy and its Monarchy*, New Haven, London, Yale University Press, 1989 (trad. it. *I Savoia. Re d'Italia*, Milano, Rizzoli, 1990);
- Monti, Antonio, *I Discorsi della Corona. 1848-1936*, Milano, C.E.D.A.I., 1938;
- Miceli, Vincenzo, *Discorso della Corona*, in Mancini, Pasquale Stanislao (a cura di), *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano, Società Editrice libraria, vol. IV, parte V, 1912, pp. 620-633;

- Musiedlak, Didier, *Lo Stato fascista e la sua classe politica, (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2003;
- Orano, Paolo, *Discorso del 9 maggio 1934* in, Camera dei Deputati, *Atti parlamentari – Discussioni, Legislatura XXIX*, pp. 39-40;
- Perfetti, Francesco, *Parola di re: il diario segreto di Vittorio Emanuele*, Firenze, Le lettere, 2006;
- *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, Roma, Bonacci, 1991;
- *Fascismo monarchico: i paladini della monarchia assoluta fra integralismo e dissidenza*, Roma, Bonacci, 1988;
- Rodolico, Niccolò, *Storia del Parlamento italiano*, Palermo, Flaccovio, 1963-1984;
- Serra, Enrico, *Manuale di Storia delle relazioni internazionali e diplomazia*, Milano, ISPI, 2000;
- Suardo, Giacomo, *Discorso del 17 aprile 1939*, in Senato del Regno, *Resoconti delle discussioni*, Legislatura XXX, pp. 5-7;
- Vittoria, Albertina, Luigi Federzoni, in V. De Grazia, S. Luzzatto (a cura di), *Dizionario del Fascismo*, vol. I, pp. 526-528;
- Zeno, Livio, *Ritratto di Carlo Sforza. Col carteggio Croce-Sforza e altri scritti inediti*, Firenze, Le Monnier, 1975.

Documenti

- ACS²³, Gabinetto del Ministro Mattioli Pasqualini, Carte Acuarone, b. 55, fasc. 18, Promemoria per Sua Maestà il Re e Imperatore;
- Gabinetto del Ministro Mattioli Pasqualini, Carte Acuarone, b. 55, fasc. 32;
- Real Casa, Divisione I, Segreteria Reale, b. 1201 (1936-1940), fasc. 33, Protocollo segreto fra Italia e Germania;
- Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato, b. 32, fasc. 242/R, sottofasc. 16/B/, Gran Consiglio 1938, seduta 12 settembre 1938, Relazione del Sottosegretario di Stato Domenico Farini al Duce;
- Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato, fasc. 242/R, sottofasc. 17/B, Gran Consiglio 1939;
- Camera dei Deputati, *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXVII, Sessione I, seduta del 27 maggio 1924;
- *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXVII, Sessione I, seduta del 31 maggio 1924;
- *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, Seduta Reale, 20 aprile 1929;
- *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta inaugurale del 28 aprile 1934;
- Camera dei Deputati, *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, tornata II, seduta del 14 dicembre 1938;
- *Regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, in Camera dei Deputati, *Atti Parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta del 14 dicembre 1938;

Camera dei Fasci, *Bollettino delle Assemblée Legislative*, XXX^a Legislatura, I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Anno XIII (serie 2^a), N.1 – luglio 1939 – XVII; Senato del Regno, *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIII, Sessione unica, seduta del 13 febbraio 1911; – *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, seduta del 27 giugno 1929; – *Atti Parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXIX, Sessione I, seduta del 12 dicembre 1938; – *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXX, 1^o della

Camera dei Fasci e delle Corporazioni, anno 1939 (XVII-XVIII), 15 aprile 1939; – *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXX, 1^o della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, anno 1939 (XVII-XVIII), 17 aprile 1939; – *Atti parlamentari – Documenti*, Legislatura XXIX, Sessione I, N. CXV, pp. 6-11.

¹ Un recente approfondimento della storia monarchico costituzionale italiana in periodo liberale è stato affrontato in modo completo in Colombo, *Il re d'Italia*. In quest'opera si ripercorrono tutti gli aspetti legati alle prerogative statutarie del monarca ricostruendo, attraverso molteplici fonti archivistiche, il livello di intervento della monarchia sabauda da Carlo Alberto ai primi vent'anni del Regno di Vittorio Emanuele III.

² Questo non significa che negli ultimi sessant'anni nessuno si sia più interessato alle sorti della Monarchia sabauda nel ventennio dei Regime e ai suoi rapporti con il fascismo. Laddove però il tentativo c'è stato l'approccio si è rivelato più conforme alla storiografia contemporaneista che a quella istituzionale. Si vedano, fra i lavori principali, De Felice, *Mussolini il fascista*, Mack Smith, *Italy and its Monarchy*; Mack Smith, *Mussolini*. Negli ultimi quindici anni sono poi comparse alcune opere settoriali di carattere istituzionale, centrate sulle realtà di Camera e Senato in periodo fascista. Ci si riferisce, in particolare, a Musiedlak, 2003; Perfetti, *La Camera dei Fasci*; Campochiaro- Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della camera alta*.

³ Questa espressione, comunemente adottata dai re sabaudi fra il 1848 e il 1922, comparirà, quale

segno di continuità istituzionale, anche in tutti e quattro i discorsi della Corona pronunciati da Vittorio Emanuele III nel corso del ventennio. Si veda a tal proposito Monti, *I Discorsi della Corona*.

⁴ Tale articolo è conservato anche in Acs, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato, fasc. 242/R, sottofasc. 17/B, Gran Consiglio 1939

⁵ Luigi Federzoni (1878-1967) fu nominato Presidente del Senato nel 1929 e mantenne la carica proprio fino al 2 marzo del 1939, quando Mussolini lo allontanò dalle responsabilità politiche, relegandolo alla presidenza dell'Accademia d'Italia. Per indicazioni biografiche su Federzoni si veda, A. Vittoria, *Luigi Federzoni*, in De Grazia-Luzzatto, 2005, pp. 526-528.

⁶ Grandi sostituì il Duce anche nel proclamare aperti i lavori parlamentari alla fine del discorso del Re. Si veda CAMERA DEI FASCI, *Bollettino delle Assemblée Legislative*, XXX^a legislatura, I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Anno XIII (serie 2^a), N.1 – luglio 1939 – XVII, pp. 11-13. Per un confronto con la prassi precedente si rimanda a CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari-Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, Seduta Reale, 20 aprile 1929, pp. I-VIII.

⁷ Le norme che modificarono l'ordine delle precedenze furono i

Regi Decreti 16 dicembre 1927, n. 2029 e 22 dicembre 1930 n. 1757. Circa questo aspetto del cerimoniale e la sua importanza a livello diplomatico, si veda Serra, *Manuale di Storia delle relazioni internazionali*, pp. 171-175; in particolare, per un riferimento ai suddetti decreti e alle relative fonti archivistiche, p. 173.

⁸ L'ordine delle precedenze vede rispettivamente: Mussolini, i Cavalieri della SS. Annunziata, i Ministri segretari di Stato e le deputazioni speciali di Senato e della Camera dei deputati. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari – Discussioni*, Legislatura XXVIII, Sessione I, Seduta Reale, 20 aprile 1929, p. I.

⁹ La procedura di elezione interna del Presidente del Senato, applicata dal Regime fascista fino al 1939, era in realtà frutto di una norma interna introdotta solo all'indomani della Prima Guerra Mondiale come unica attuazione concreta del progetto di riforma presentato alla Camera Alta il 13 agosto 1919. Tale progetto, nato dal lavoro di una "Commissione di studio sulla riforma del Senato" insediata nel gennaio dello stesso anno e presieduta da Tittoni, aveva l'obiettivo di mettere fine alla debolezza congenita del Senato, coniugando da una parte l'esigenza di rappresentanza politica a quella degli interessi generali e locali del paese, e sottraendo dal-

l'altra il reclutamento dei senatori all'azione del ministero, così come stabilito dal Regio decreto del 14 novembre 1901 n. 466 legato al nome di Giuseppe Zanardelli. Primo presidente eletto dall'Assemblea senatoriale fu Tommaso Tittoni (si veda Antonetti, *Gli Invalidi della Costituzione*, pp. 230-237).

¹⁰ Per il testo della legge n. 129 del 19 gennaio 1939 si veda Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, pp. 567-570, in particolare p. 568. Il Regolamento del Senato approvato il 21 dicembre 1938 è consultabile in SENATO DEL REGNO, *Atti parlamentari - Documenti*, Legislatura XXIX, Sessione I, N. CXV, pp. 6-11.

¹¹ Se, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto "Il Presidente, i vice-presidenti e i segretari della Camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel proprio senso al principio d'ogni Sessione per tutta la sua durata", l'art. 35 stabilisce invece che "Il Presidente e i vice presidenti del Senato sono nominati dal Re".

¹² La *Relazione sulle proposte di Riforma Costituzionale* fu presentata e discussa il 2 aprile 1937-XV presso la Commissione Solmi, organo incaricato di studiare la riforma legislativa. In particolare il riferimento è all'articolo 12 del documento numero 4 (*Organizzazione interna e funzionamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*): «Il Presidente ed i Vice Presidenti della Camera in numero di tre, sono nominati con Decreto del Duce» Cfr. ATTI DELLA COMMISSIONE SOLMI, seduta del 2 aprile 1937-XV, Perfetti, *La Camera dei Fasci*, pp. 285-320, in particolare p. 317.

¹³ Per un approfondimento circa la procedura di elezione interna del Presidente del Senato introdotta nel 1919 si rimanda a nota 9. Bisogna tuttavia ricordare che una proposta governativa in tal senso era stata approvata dalla Camera

Alta già il 13 febbraio 1911 quando — dopo lunga discussione sull'ampio progetto di riforma del Senato contenuto nella relazione Arcoleo — si arrivò alla votazione dell'ordine del giorno Torrigiani: "Il Senato, con animo grato, prende atto del proposito del potere esecutivo di demandare al Senato la designazione del suo Ufficio di Presidenza; e confida che il Governo presenterà analogo progetto di legge" [SENATO DEL REGNO, *Atti parlamentari - Discussioni*, Legislatura XXIII, Sessione unica, tornata del 13 febbraio 1911, pp. 4613-4632]. Se, come ricorda Francesco Brancato "la proposta governativa che la nomina del Presidente del Senato, come quello della Camera, avvenisse per elezione" fu l'unica ad essere approvata [F. Brancato, 1963-1984, p. 142] Saverio Cilibrizzi precisa che "I governi che si succedettero finsero di ignorare persino la promessa di Luzzatti e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Balenzano per la designazione dell'Ufficio di Presidenza da parte dello stesso Senato". [Cilibrizzi, 1934].

¹⁴ Testo in Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, pp. 581-590, doc. 63, in particolare p. 590 art. 34: «Ai Senatori e ai Deputati i provvedimenti disciplinari possono essere inflitti soltanto dal segretario del PNF. I Deputati e i componenti delle Corporazioni incorsi nei provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 8 sono sospesi dall'esercizio delle loro funzioni [...]».

¹⁵ Cfr. Campochiaro- Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della camera alta*, p. 119: «al 30 settembre i senatori in carica, compresi i principi reali, erano 457, e di questi 415 erano iscritti al partito».

¹⁶ La commissione in oggetto, denominata Commissione Solmi dal nome del suo relatore, venne

nominata dal Gran Consiglio il 18 novembre 1936 e svolse i suoi lavori dal 1° dicembre dello stesso anno al 14 luglio 1938. Gli Atti della Commissione, ai quali si farà riferimento da qui in avanti, sono stati pubblicati integralmente in Perfetti, *La Camera dei Fasci*, pp. 239-371. I membri della commissione furono Costanzo Ciano, Achille Starace, Arrigo Solmi, Giuseppe Bottai, Ferruccio Lantini.

¹⁷ Un punto, quest'ultimo, che si evince in particolare dallo schema di riforma elaborato e presentato da Solmi di fronte alla Commissione il 21 gennaio 1937, ed esaminato poi nella seduta del 5 febbraio 1937-XV.

¹⁸ La vicenda legata al 'caso Sforza' è ampiamente descritta in Campochiaro- Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della camera alta*, pp. 94-101, in particolare p. 97. Gentile basa le proprie osservazioni sull'operato di Federzoni, facendo appunto riferimento ad una lettera di Suardo del 29 dicembre 1938, inviata al Presidente del Senato e rinvenuta in Assr, Carte Suardo, b. 1, fasc. 5.

¹⁹ L'unico accenno si ha sempre nel diario di Federzoni: «Mussolini, [...] parlandomi da solo a solo [...] mi confidò che il Re di recente gli aveva fatto osservare l'inopportunità di qualsiasi sanzione nei confronti di Sforza per la sua propaganda all'estero. Così del caso Sforza in Senato non si parlò più». Si veda L. Federzoni, *L'Italia di ieri per la storia di domani*, p. 177.

²⁰ v. Art. 10, comma 3, legge n. 2693, 9 dicembre 1928.

²¹ Eppure, solo due anni più tardi e di fronte alla prospettiva di vincere la guerra, Vittorio Emanuele sembra dare il proprio assenso all'alleanza militare italo-tedesco-nipponica (27 settembre 1940), spendendo parole di amicizia nei confronti del Capo di Stato tedesco. In risposta ad una

lettera di Hitler, Vittorio Emanuele risponde infatti in questi termini in data 28 settembre 1940: «Vi ringrazio molto per le cortesi espressioni che avete avuto l'amabilità di rivolgermi mentre la Germania, il Giappone e l'Italia riaffermano nel Patto Tripartito la loro indissolubile alleanza. Tutti gli Italiani uniti a me ricambiano con pari cordialità i più fervidi voti per Voi, Eccellenza e per l'amico valoroso popolo di Germania». In corsivo, sotto la firma di Vittorio Emanuele si legge: «Testo approvato dal Ministero degli Affari Esteri». Si veda Acs, Real Casa, Divisione I, Segreteria Reale, b. 1201 (1936-1940), fasc. 33, Protocollo segreto fra Italia e Germania.

²² Su «il Becco Giallo» si veda anche Del Buono- Tornabuoni, *Il Becco Giallo: dinamico dell'opinione pubblica*.

²³ Archivio Centrale di Stato.